



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 29/09/2011**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 31 agosto 2011, n. 185

DLgs 152/2006 e s.m.i. e LR n. 11/01 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 9,2 MW da realizzare nel Comune di Mottola (TA) in località Chianciarelo - Proponente: Società idroelettrica del Carpino 2 s.r.l., con sede in Piazza De Marsico n. 17 - 83100 Avellino.

L'anno 2011 addì 31 del mese di agosto in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che

Con istanza depositata il 03.04.2007, ed acquisita al prot. n. 5641 del 10.04.2007 di questo Servizio, la "Società Idroelettrica Carpino 2 s.r.l." chiedeva di procedere alla verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale della proposta di impianto eolico nel Comune di Mottola (TA), in località Chianciarelo.

Con nota prot. n. 14139 del 14.09.2007 lo scrivente Ufficio richiedeva alla società proponente e per conoscenza al Comune di Mottola e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, Ufficio Energia, la regolarizzazione dell'istanza e opportune integrazioni documentali, nonché la trasmissione della documentazione anche all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di competenza. Il Comune di Mottola veniva altresì invitato a far pervenire l'attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale del progetto, nonché a rendere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.

La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 17947 del 28.11.2007 di questo Servizio, trasmetteva le integrazioni documentali richieste.

La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 16928 del 01.12.2008 di questo Servizio, sollecitava il comune di Mottola a trasmettere all'Autorità competente per la VIA il parere previsto all'art. 16, comma 5 della LR 11/2001.

Con nota prot. n. 11525 del 12.10.2009 della Regione Puglia, Area Politiche per l'Ambiente, le reti e la qualità urbana, Servizio Ecologia inviata al comune di Mottola, alla società proponente e p.c. All' Ass.to allo sviluppo economico, si sollecitava il comune di Mottola a trasmettere all'Autorità competente per la VIA il parere previsto all'art. 16, comma 5 della LR 11/2001, la società proponente a presentare apposita convenzione stipulata con il comune per le misure di ristoro ambientale da porre in essere ai sensi della DGR 1462 del 01.08.08 e l'Ass.to allo Sviluppo economico, Uff. Energia, a far pervenire gli esiti della comunicazione gli interessati ex p.3 delle linee guida di cui alla DGR 1462/08.

Con nota acquisita al prot. n. 1982 del 16 febbraio 2011 l'amministrazione comunale di Mottola, in

riscontro alla nota prot. n.11525 del 12/10/2009 di cui al capoverso precedente, rispondeva di non aver ricevuto, sino a quella data, l'invito atteso, da parte della Regione Puglia, a partecipare ad alcuna Conferenza di Servizi; pertanto restava in attesa di ulteriori direttive nel merito intendendo il proprio ruolo compiersi nell'ambito di detta Conferenza.

Con ricorso amministrativo ex art. 117 del c.p.a., iscritto al R.G. n. 971/2011, la società proponeva ricorso dinanzi al Tar Lecce al fine di far accertare l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e su quella di autorizzazione unica. Alla data di adozione del presente provvedimento non risultano adottate pronunce del Tribunale adito sul suddetto contenzioso.

Lo Scrivente Servizio, con nota prot. n. 7940 del 9 agosto 2011, avendo riscontrato che alla data di stesura della nota non risultava ancora pervenuta la documentazione attestante la pubblicazione all'albo pretorio comunale ai fini della consultazione ai sensi della LR 11/2001 e s.m.i, la richiedeva ai fini della definizione del procedimento amministrativo.

L'amministrazione "Città di Mottola", nelle veci del responsabile del Servizio Urbanistica comunale, riscontrava la richiesta di cui al punto precedente con nota del 10 agosto 2011, acquisita al prot. n. 8079 del 19 agosto 2011, trasmettendo in allegato la vidimazione relativa all'avvenuta pubblicazione degli atti di progetto dal 20/05/2007 al 16/06/2007.

Medio tempore la Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> Località: L'area interessata dal progetto in esame ricade interamente nel territorio comunale di Mottola (TA) e si sviluppa in località "Chiancarello".

==> Numero di aerogeneratori: 4 (Tav. All. A- "Relazione Relazione Tecnica" - p.2).

==> Potenza unitaria: 2,3 MW (ibid., p.15).

==> Potenza complessiva: 9.2 MW (ibid., p.15).

==> Diametro rotore: 71 m (ibid, p.16).

==> Altezza torre (al mozzo): 64 m (ibid., p.16).

==> Sviluppo verticale complessivo: 99.5 m.

==> Coordinate aerogeneratori: Sistema di riferimento Gauss Boaga (Elaborato N. 18 "Layout con coordinate aerogeneratori").

L'area interessata dall'istanza in oggetto ricade nel territorio comunale di Mottola in località "Chiancarello" ed è posta a nord-est del centro abitato, da cui dista circa 10 Km, mentre è situato ad una distanza di circa 11 Km dal centro abitato di Noci, a circa 13 Km dal centro abitato di Alberobello, 16,5 Km da Martina Franca, 17 Km da Locorotondo e infine a circa 12 Km dal centro abitato di Crispiano (da Tav. All. B, "Conformità del progetto alla normativa vigente e alle linee guida della Regione Puglia", par. "Inserimento ambientale dell'impianto", p. 12).

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico comprendente 4 aerogeneratori (di seguito AG) di potenza nominale individuale di 2,3 MW (potenza complessiva 9,20 MW) ("Relazione Tecnica", p. 15) e due cabine di raccolta localizzate in posizione baricentrica rispetto all'impianto stesso (ibid., par. Cabina di raccolta, p.22): a tal proposito si rileva che negli elaborati grafici allegati al progetto (Tav. 13 "Layout di progetto su carta tecnica regionale" e Tav. 23 " Particolari costruttivi della cabina di raccolta") è indicata una sola cabina di raccolta (10x4 m ed altezza 2,4 m). Per quel che attiene la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale la società ha inoltrato richiesta all'ENEL, ma non è stato individuato il punto di connessione.

Il sito è caratterizzato da un altopiano che oscilla tra i 420 e 430 m s.l.m. L'impianto occuperà un'area a vocazione agricola, prevalentemente destinata a seminativo. L'area vasta si caratterizza per la presenza di elementi ad elevata naturalità salvaguardati da siti rete natura 2000: SIC "Murgia di Sud-Est" IT9130005 e SIC-ZPS "Area delle Gravine" IT9130007 (da All. B "Conformità del progetto alla normativa vigente e alle linee guida della Regione Puglia", p. 12).

Le opere accessorie previste a servizio dell'impianto saranno le aree a servizio degli AG e la relativa viabilità di accesso che comporterà un adeguamento e ampliamento della viabilità esistente ("Relazione Tecnica", p.18). I piazzali di pertinenza di ogni singola torre hanno forma quadrata di dimensioni 25x45 m (da schema "Relazione tecnica", p. 19), mentre complessivamente l' area ritenuta necessaria per il montaggio del singolo AG è stimata in circa 1.000 m<sup>2</sup> (si segnala che gli interventi necessari alla realizzazione delle opere previste non sono chiaramente esplicitati).

L'area eccedente, non stimata in relazione, verrà ripristinata con riporto di terreno vegetale, posa in opera di geostuoia, semina ed eventuale piantumazione di alberi e cespugli autoctone. (ibid., p.19).

In fase di chiusura dell'impianto è prevista la dismissione degli AG, il rinterro delle fondazioni con terreno vegetale, la rimozione dei cavi e della cabina di raccolta. Tutti gli adeguamenti relativi alla viabilità esistente, alla nuova viabilità, alle opere realizzate per la regimentazione delle acque meteoriche verranno conservati ("Relazione sulla dismissione", par. Rinterro e ripristino, p.6-7).

Per quel che riguarda i caratteri urbanistici e le destinazioni d'uso delle zone direttamente interessate dal parco eolico ed adiacenti, il proponente afferma che l'area su cui insistono le torri è tipizzata come zona E "zona agricola" (art. 2.37 e 2.39 delle NTA del PRG del Comune di Mottola) e che gli AG n. 1, 2, e 3 ricadono in un'area agricola di interesse paesistico, mentre l'AG 4 in un'area agricola normale (come si evince dall'All.1 "Planimetria di layout in relazione al PRG").

L'istruttoria illustrata nel seguito è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001.

La verifica di assoggettabilità pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- L'impatto visivo e paesaggistico è stato valutato in maniera non esaustiva attraverso la produzione degli elaborati Tav. 3 "Mappa altimetrica con viste 3D", Tav. 16 "Carta delle Intervisibilità", Tav. 17

“Fotoinserimenti”, SIA (par. 5.10 Impatto visivo, p. 147- 151), SIA - Analisi Impatti visivi. Infatti i rilievi fotografici sono realizzati rispetto a soli tre punti di vista con punti di osservazione ubicati su strada comunale e strada interpodereale (Tav. 17, Fotoinserimento). Il fotoinserimento ci segnala l’elevato impatto visivo rispetto: alla Masseria Chiancarello, manufatto di pregio storico, intorno alla quale le previsioni dello strumento urbanistico vigente (PRG) prevedono aree a sviluppo turistico (da Tav. All.1, “planimetria con layout in relazione al PRG”); alla viabilità esistente e all’insediamento produttivo agricolo esistenti, pt di ripresa n. 1 e n. 2, (da Tav. 17, Fotoinserimento). Si tiene a sottolineare che gli impatti visivi sono rappresentativi solo del post operam e solo in funzione delle turbine (che significa): la ricostruzione è carente di una rappresentazione dell’impianto prima dell’intervento e complessiva ovvero comprensiva anche delle opere accessorie (nuova viabilità, piazzole a servizio degli AG, cabina di raccolta,..); gli elaborati mancano di una rappresentazione a scala area vasta di tutti gli AG rispetto a punti di osservazione sensibili presenti nel territorio. Il progetto, che prevede l’installazione di 4 aerogeneratori con uno sviluppo verticale complessivo di 99.5 m e un diametro del rotore di 71 m, potrebbe avere un impatto visivo significativo su una serie di punti sensibili comprendenti le aree a destinazione turistica (come previsto dalla zonizzazione del PRG), le aree SIC e ZPS presenti sul territorio “Murgia di Sud Est” IT91300005 e “Area delle Gravine” IT91300007 e un’area IBA “Gravine”;

- La documentazione fornita non consente una valutazione inequivocabile delle sensibilità ambientali che ricadono nel campo di applicazione del PUTT/p (peraltro il proponente non chiarisce se il Comune di Mottola abbia operato una rimodulazione degli ATD come previsto dall’art. 5.05 NTA dello stesso PUTT/p). Dal quadro conoscitivo fornito dal piano paesistico sono emersi come elementi importanti di sensibilità ambientale la vicinanza con le estese aree a bosco da cui l’AG 4 dista circa 300 m e l’AG 1 circa 500 m. Ed ancora maggiore attenzione avrebbe dovuto porsi, con lo svolgimento di opportune verifiche, sulle interferenze dell’istanza in oggetto con le destinazioni d’uso e le attività previste nelle aree tipizzate da PRG come zone turistiche/turistiche residenziali (All. 1 “Planimetria di layout in relazione al PRG”) e rispetto alla località Boara dove dall’osservazione dell’ortofoto si rileva la presenza di numerosi fabbricati. Inoltre dalla lettura del citato allegato emerge che le aree in prossimità dell’impianto sono caratterizzate da elementi di sensibilità geomorfologica (tutelati dal PRG), da elementi naturalistici di pregio (aree bosco e macchia mediterranea), di pregio storico culturale quali le masserie storiche (masseria Chiancarello) e con alto valore ambientale (Masseria Maglio Piccolo, Masseria Maglio Grande). L’analisi congiunta della cartografia IGM in scala 1:25.000 e delle ortofoto CGR 2005 e Sit Puglia 2006 è emersa la presenza di altre masserie (Mass. Trisolini, Mass. Simonetti,...) che sottolineano la valenza ambientale dell’area oggetto di intervento.

L’Ortofoto 2006-7 e la Carta Tecnica Regionale segnalano la presenza di diversi fabbricati nell’intorno medesimamente definito (300 m) di tutti e quattro gli AG: l’AG 1 è posto ad una distanza di circa 240 m; l’AG 2 circa 220 m, 270 m, 290 m; l’AG 3 circa 280 m da due insediamenti produttivi agricoli; l’AG 4 dista circa 300 m da due aree per insediamenti produttivi agricoli. In base ai riscontri effettuati sulla Carta Geomorfologica del PUTT/P (stralcio foglio 474), l’AG n. 1 e diversi tratti di cavidotti interferiscono con elementi di sensibilità ambientale (in particolare corsi d’acqua) evidenziate nell’area. Un’ulteriore verifica rispetto alla Carta Idrogeomorfologica redatta dall’Autorità di Bacino evidenzia inoltre che gli AG n. 1 e diversi tratti di cavidotti si pongono in stretta relazione territoriale con una ripa di erosione fluviale (non rilevata nel PUTT/P) e con un reticolo idrografico.

Si devono ritenere pertanto altamente possibili, e dunque tali da richiedere un adeguato approfondimento, impatti significativi e negativi sul paesaggio poiché l’intervento ricade nella sua totalità in un ATE di tipo C (di valore distinguibile) ai sensi del PUTT/P della Puglia.

- La documentazione prodotta non reca alcuna osservazione e approfondimento circa il quadro conoscitivo fornito dal Piano Regolatore Generale del Comune di Mottola. Si evidenzia inoltre qualche perplessità sulla non corretta ubicazione dell’impianto rispetto alle zonizzazioni dello strumento

urbanistico: l'AG 2 dista circa 40 m (verifica operata su ortofoto Sit Puglia 2006) dalla viabilità esistente mentre nella Tav. A1 la distanza è ben maggiore. A causa delle informazioni non esaustive fornite a proposito delle previsioni dello strumento urbanistico vigente (PRG), non è possibile escludere l'interferenza del progetto con le aree per insediamenti produttivi a carattere turistico/turistico residenziale localizzate nelle vicinanze del parco in prossimità della masseria Chiancarello, né pronunciarsi con certezza sulla distanza dell'intervento proposto dalle aree edificate o potenzialmente edificabili presenti in località Boara (così come rilevato dall'ortofoto 2006-7, Sit Puglia).

- La valutazione dell'impatto su flora, fauna ed ecosistemi è trattata negli elaborati "All. A-Relazione tecnica", "All. B, " conformità del progetto alla normativa vigente e alle linee guida della Regione Puglia" "Tav.9 SIA - carta della vegetazione ", Tav. 10 - impatti sugli ecosistemi", SIA "Relazione Tecnica", SIA "Carta dell'uso del suolo". La Tavola 6 "Carta di uso del suolo" (di cui non è esplicitata la modalità di realizzazione, né l'eventuale fonte informativa) e la "Relazione tecnica" allegata al SIA (par. uso attuale del suolo, p.60) non appaiono capaci di rappresentare in maniera fedele lo stato dei luoghi: l'osservazione delle ortofoto Sit Puglia 2006 e della Carta tecnica regionale consente di evidenziare che all'interno della matrice agricola sono presenti frange di aree boscate, che ricadono in prossimità del parco (l'AG1 è posto a circa 230 m, l'AG 2 a circa 260 m, l'AG 3 a circa 250 m e circa 600 m), ed una più estesa area boscata a nord est adiacente al parco (l'AG 4 dista circa 300m). Nella documentazione fornita dal proponente sia le aree di frangia a bosco che i numerosi fabbricati mancano del tutto, pur essendo presenti in altri allegati del progetto come Tav. A1, "planimetria di layout in relazione al PRG". Il proponente pone in relazione le specie di flora e fauna che popolano la Puglia con indagini realizzate in loco (da SIA, par.2.4 Vegetazione e flora, p. 61). Qui il SIA valuta la flora e la fauna tipiche delle aree della steppa della Murgia: per la fauna si cita la presenza del falco grillaio, lo sparviero, la poiana, il lodolaio, il lanario come specie protette, del tritone crestato, l'ululone del ventre giallo come animali rari e poi il gufo reale, la civetta, allocco come specie comuni (da Sia Par. 2.4.2 Fauna, p.65). Tuttavia il proponente segnala che l'area in cui insiste il parco è prevalentemente destinata ad attività agricola non considerata adatta "alla normale vita degli animali" (ibid, p.65) caratterizzata prevalentemente da specie comuni, tanto che gli impatti sulla avifauna "sono poco significativi" (ibid, par. Conclusioni, p.135). Tali considerazioni risultano riduttive alla luce del fatto che il parco in oggetto nel suo complesso è circondato da dominanti ambientali quali il Parco "Terra delle Gravine" (le aree SIC e ZPS presenti sul territorio "Murgia di Sud Est" IT91300005 e "Area delle Gravine" IT91300007 e un'area IBA (non menzionata). La documentazione fornita non riesce inoltre ad esplicitare in maniera chiara ed esaustiva i possibili impatti dell'opera sulla vegetazione, sulla fauna ed ecosistemi sia in fase di cantiere che di esercizio. Come impatto significativo, considerato solo durante la fase di cantiere, si stima l'allontanamento della fauna dall'area di impianto (da All. A- "Relazione tecnica", p.32). Le torri si pongono in relazione con le IBA anche attraverso l'occupazione diretta del sito: l'AG 1 vi ricade completamente e vi interferisce con le opere accessorie (piazzola, viabilità da adeguare, cavidotto), l'AG 2 è posto a circa 70 m, l'AG 3 e 4 sono posti ad una distanza minima di circa 250 m e massima di circa 1,20 Km anche per la parte del cavidotto e della viabilità da adeguare e/o realizzare. Rispetto invece alle aree SIC "Murgia di Sud Est" IT91300005 l'impianto è posto a circa 300 m.

La sensibilità ambientale dell'area è attestata anche dalla presenza di aree a bosco di latifoglie come emerge dall'analisi condotta dallo scrivente ufficio sulla Carta Tecnica Regionale, disponibile su SIT Puglia, rispetto alle quali la minima distanza dagli AG è pari a: AG1 a circa 230 m; AG 2 a circa 260 m; l'AG 3 a circa 250 m; l'AG 4 a circa 300 m. Tutta l'area in cui si inserisce il parco è caratterizzata sia da estese che da piccole aree di frangia a bosco, poste a corona intorno alle torri, rispetto alle quali la documentazione fornita dal proponente non risulta esaustiva per poter escludere eventuali interferenze: Dalla carta di uso del suolo, Tav 6 del SIA, di cui non si specifica la fonte, non emergono le tutte le sensibilità ambientali presenti nell' intorno del parco. Non è possibile escludere impatti su flora, fauna ed ecosistemi poiché l'area interessata dal parco ricade parzialmente in zona IBA (l'AG 1 vi ricade

completamente), l'area d'inserimento del progetto è posta in prossimità di aree di pregio naturalistico quali i boschi (CTR Puglia), la vicinanza con le aree SIC e ZPS Area delle Gravine" IT91300007, (rispetto alle quali l'AG 4 dista circa 300m), e "Murgia di Sud Est" IT91300005 presenti sul territorio "

- L'impatto su suolo e sottosuolo (geomorfologia, idrogeologia, idrologia, pericolosità idraulica e rischio idraulico, tutela delle acque) è trattato nell'elaborato "Allegato A - Relazione Tecnica", Tav. A1, "planimetria di layout in relazione al PRG", "Relazione Geologica", SIA. Lo studio si è limitato a verificare la sola compatibilità dell'istanza rispetto ai vincoli del PUTT/p (idrologia superficiale e vincolo idrogeologico), senza far riferimento agli elementi di sensibilità geomorfologica segnalati dal medesimo Piano. Al contrario le valutazioni operate dallo scrivente ufficio hanno fatto emergere elementi di sensibilità ambientale quali corsi d'acqua e reticoli idrografici. In corrispondenza dell'AG 1 la viabilità da adeguare e il cavidotto sono posti a circa 95 m da un reticolo fluviale. Non è stato possibile considerare le altre possibili interferenze dal momento che non è indicato il tratto di connessione dell'impianto alla RTN. Anche la Carta Idrogeomorfologica (foglio 474) segnala l'interferenza del progetto con elementi di idrografia superficiale: l'AG 1 è posto a circa 130 m da una ripa di erosione fluviale, la viabilità ed il cavidotto attraversano un reticolo e una ripa fluviale e sono posti a circa 70 m da una conca; l'AG 2 è posto a circa 85 m da una ripa di erosione fluviale; l'AG 3 è posto a circa 180 m da una ripa di erosione fluviale e circa 230 m e 180 m da tratti di reticolo fluviale; l'AG 4 è posto a circa 150 m da una ripa di erosione fluviale e circa 230 m da un reticolo; la cabina di raccolta dista circa 20 m da un reticolo.

- Nel SIA, "Analisi impatti acustici" la verifica dei potenziali impatti si articola in due sezioni: nella prima parte lo studio individua 7 recettori sensibili; nella seconda parte nella " Valutazione Previsionale Del Clima Acustico", sono presenti 5 recettori sensibili schematizzati nell' Allegato 2, di cui solo due coincidono con i sette sopra menzionati e scelte per la definizione del livello sonoro. Pertanto andrebbe meglio esplicitata la correlazione tra i 5 recettori considerati nell'indagine fonometrica ante operam e i dati di input inseriti all'interno del modello di simulazione utilizzato (windpro 2 version 2.5.4.70) per poter operare le opportune verifiche. L'argomento viene inoltre valutato nell'elaborato "Allegato A - Relazione Tecnica", All. B "Conformità del progetto alla normativa vigente e alle linee guida della Regione Puglia", (par. "inquinamento acustico", p. 11), SIA, "elaborato B, Analisi Impatti Acustici". Il proponente sostiene che il Comune di Mottola non è dotato di piano di zonizzazione acustica e che pertanto le valutazioni operate sono state effettuate in merito ai valori limite di emissione che assumono a riferimento l'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 (Leq, rispettivamente, di 70 dB(A) in orario diurno e di 60 dB(A) in orario notturno. A causa delle informazioni non esaustive fornite a proposito dei possibili impatti acustici andrebbe meglio esplicitata la correlazione tra i 5 recettori considerati nell'indagine fonometrica ante operam e i dati di input inseriti all'interno del modello di simulazione utilizzato (WINDPRO 2) per poter operare le opportune verifiche.

- Il proponente ha stimato la gittata massima in caso di distacco di una pala intera in 113 m (112,97m) (pag. 5 dell' " Allegato E - calcolo della gittata massima"). Tuttavia è possibile segnalare i possibili obiettivi sensibili presenti nel raggio di circa 250-300 m da ciascun aerogeneratore, evidenziando la presenza di fabbricati entro il raggio stimato di gittata massima di circa 300 m per: l'AG 1 Circa 240 m; l'AG 2 circa 220 m, 270 m, 290 m; l'AG 3 circa 280 m da due insediamenti produttivi agricoli (osservazione CTR); Circa 300 m da due aree per insediamenti produttivi agricoli (osservazione CTR). Inoltre, l'AG n.1 si trova ad una distanza di circa 105 m da una linea aeree ad Alta Tensione, nonché dai relativi tralicci (ortofoto Sit Puglia 2006).In riferimento al rischio di ribaltamento, non considerato dal proponente, si ritiene opportuno segnalare l' interferenza del progetto con le infrastrutture esistenti (viabilità ed elettrodotta) rispetto alla quali si rilevano le seguenti criticità: L'AG1 a circa 105 m dalla AT; l'AG 2 e 4 a circa 40 m dalla viabilità esistente.

- Nell'elaborato All. B, "conformità del progetto alla normativa vigente e alle linee guida della Regione Puglia", (p.11) si afferma che i campi elettromagnetici debbono essere limitati ai valori imposti dal DPCM 08.07.2003 in attuazione della Legge 36/2001", ovvero 10  $\mu\text{T}$  come valore di attenzione e 3  $\mu\text{T}$  come valore di qualità. Il proponente fissa i riferimenti normativi rispetto ai quali va valutato l'elettromagnetismo, sostenendo che tali limiti sono rispettati per il progetto in esame.
- Si rileva l'assenza di specifiche misure di compensazione ambientale e di un programma di monitoraggio.
- A causa delle informazioni non esaustive fornite a proposito della connessione dell'impianto alla rete elettrica di trasmissione nazionale non è stato possibile valutare l'impianto nel suo complesso; Dalla documentazione fornita dal proponente non è possibile valutare quali interventi puntuali saranno realizzati sulla viabilità esistente mancando le necessarie legende negli elaborati grafici. Si segnalano alcune incongruenze circa la tipologia di fondazione: su pali (12), di diametro circolare di circa 15 m per una lunghezza di circa 12-18 m per il progetto ("Relazione Tecnica" p.20, Tav.21 "Particolari costruttivi fondazioni"), ma dirette a plinto secondo quanto previsto nella relazione geologica allegata al SIA (par. Conclusioni, p.16). Inoltre si rilevano delle incongruenze circa l'ubicazione degli AG nell'elaborato All.1 "Planimetria di layout in relazione al PRG": rispetto ad altri elaborati grafici la distanza dell'AG2 è notevolmente superiore rispetto alla viabilità principale.
- In merito al rischio di incidenti, si rileva la presenza (in seguito ad analisi dell'ortofoto 2006-7, e della cartografia tecnica regionale in ambiente GIS) di insediamenti produttivi agricoli entro il raggio stimato di gittata massima di circa 300 m di tutti gli AG. Inoltre, l'AG 1 si trova ad una distanza inferiore a 300 m dalla linea aerea ad Alta Tensione (circa 105 m) e dai relativi tralicci. Il raggio stimato di gittata massima di circa 250-300 m è stato scelto per uniformare i criteri di valutazione a quelli adottati nel corso delle istruttorie di progetti che contemplano l'utilizzo dello stesso modello di aerogeneratori. Alcuni degli obiettivi sensibili identificati potrebbero essere interessati anche dal rischio di ribaltamento degli AG n. 1, 2, 4, per il quale si può adottare un raggio di 120 m, applicando allo sviluppo verticale complessivo (99.5 m) un ulteriore franco di sicurezza di 20 m. L'intervento proposto potrebbe interferire con le linee ad AT che interessano l'area di inserimento, atteso che tutti l'AG 1 è situato ad una distanza di circa 105 m da un elettrodotto aereo ad Alta Tensione e/o dai relativi tralicci;

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di cui trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Mottola (TA), in località Chiancarello presentato dalla "SOCIETA' IDROELETTRICA DEL CARPINO 2 s.r.l.", di Avellino, possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i

quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe; l'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m.i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

## DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Mottola (Ta), in località Chiancarello - Proponente: "SOCIETA' IDROELETTRICA DEL CARPINO 2 s.r.l.",
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

## Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore

Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.

Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. Antonello Antonicelli

---